

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 04/41/2012

FATTO

Di. Pa. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per un avviso di liquidazione di € 168,00 come imposta di registro in misura fissa riguardo ad una cessione di due quote societarie ai sensi dell'art. 11 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.

Premesso che quando si fece l'atto relativo alle quote si pagò una sola volta € 168,00, secondo l'Ufficio, essendo due i soggetti che avevano acquistato le quote, andava pagata un'altra imposta di registro fissa nella misura di € 168,00.

Il ricorrente sostiene che andava pagata una volta soltanto l'imposta fissa.

Secondo l'Ufficio, essendo due i soggetti che avevano acquistato le quote, andava pagata un'altra imposta di registro fissa nella misura di € 168,00; inoltre l'Ufficio, basandosi sulla risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 5/5/08 afferma che l'imposta fissa andava versata per ogni soggetto interessato all'acquisto di quote sociali.

Il ricorrente chiede l'accoglimento dell'atto mentre l'Ufficio il rigetto dello stesso.

DIRITTO

Un atto contenente più cessioni di quote sociali non può essere sottoposto a un'unica imposta fissa di registro, a meno che le operazioni descritte non derivino le une dalle altre per loro intrinseca natura. In caso contrario, ogni negozio è assoggettato ad autonoma tassazione.

Premesso ciò, in sede di controdeduzioni, l'Ufficio cita la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 5/6/2008, secondo cui sono ritenuti più confacenti al caso in esame, i criteri previsti dall'articolo 21, primo comma, del Tur, per cui "se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente perla loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto", precisando poi nel secondo comma, che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente perla loro intrinseca natura le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa".

L'interpello del giugno 2008 prende in considerazione la richiesta da parte di un notaio che chiede se la vendita di quattro quote sociali da parte di soci di una società, debba essere assoggettata ad un'unica imposta di registro in misura fissa oppure a tante imposte fisse quante sono le cessioni da porre in essere.

Il parere dell'Amministrazione collegato al documento di prassi, è sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Corte di cassazione, sentenze 8142/1996 e 10789/2004) e in particolare si sottolinea che ciascuna quota è assoggettata ad autonoma tassazione in base all'art. 11 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986.

In altre parole occorre evidenziare che le cessioni di quote da parte di più alienanti, indipendentemente dal fatto che l'atto sia unico, vanno assoggettate a tante imposte di registro quante sono gli alienanti stessi.

Inoltre, in base al criterio di solidarietà dei coobbligati indicato nel ricorso, non è previsto alcun obbligo di notifica a tutti i soggetti coinvolti nell'atto in esame essendo sufficiente la notifica ad un solo contribuente.

Pertanto il ricorso va respinto e l'argomento del contendere, fondato sull'interpretazione delle norme, induce alla compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.